Al Sindaco del Comune

di

Paspardo (BS)

**DICHIARAZIONE DI ASSENSO**

(*per il rilascio di carta d’identità al minore*)

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………..……….

nato/a il ………………………… a ………………………………………………………………(....)

residente a ………………………... (…..) in Via ……………………….…………………. n. ….

in qualità di genitore, acconsente al rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio al minore

sotto indicato:

cognome …………………………………………..…. nome ……………………………………….

nato/a il ……………………….. a …………...…………………………………………………(..…)

Cimbergo, li \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma (\*)

………………………………………

(\*) Allegare fotocopia del documento di identità (fronte e retro)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**NOTE ESPLICATIVE**

**Legge 21.11.1967 n. 1185 art. 3 lettere b), d), e) e g), modificato con Legge 16.01.2003 n. 3**

Non possono ottenere il passaporto:

b) I genitori che, avendo prole minore, non ottengano l’autorizzazione del giudice tutelare; l’autorizzazione non è necessaria quando il

richiedente abbia l’assenso dell’altro genitore o quando sia titolare esclusivo della potestà del figlio.

d) Coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla

osta dell’autorità che deve curare l’esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l’ammenda non siano già state convertite in pena

restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi uno di reclusione o due di arresto.

e) Coloro che siano sottoposti a misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della

Legge 27.12.1956 n. 1423.

g) Coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il primo gennaio dell'anno in cui compiono il ventesimo anno di

età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

**N.B.**

L’autorizzazione del Giudice Tutelare non è necessaria quando nei provvedimenti dell’autorità giudiziaria (sentenza di separazione o divorzio) viene

indicato il reciproco assenso fra i coniugi al rilascio di documenti validi per l’espatrio.

L’art. 3 di cui alla Legge 21.11.1967 n. 1185, si applica a tutti i documenti validi per l’espatrio.